



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-00963 DEL SEN. CUCCHI
(res. n. 149 del 24.01.2024)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – dopo aver premesso che un sostituto commissario di polizia in pensione si sarebbe reso protagonista, nella provincia di Udine, di un'articolata vicenda giudiziaria che lo ha visto condannato per le condotte di volontaria aspersione di glifosato in quantità oltremodo superiori ai limiti di legge nel giardino della vicina di casa e di violazione di domicilio, sempre ai danni della medesima vicina di casa, e che lo ha altresì visto destinatario di plurime denunce per condotte di *stalking* e di lesioni personali aggravate e danneggiamento, tutte esitate (queste ultime) in provvedimenti di archiviazione assunti «*senza il compimento di alcuna indagine tecnica sul terreno*» e senza «*l'escussione dei testi indicati*» e sebbene la Procura avesse invitato «*per ben tre volte [...] la persona offesa a trasferirsi in una struttura protetta o in altro luogo non conosciuto dall'indagato*» - chiede al Ministro della Giustizia se «*sia a conoscenza della vicenda e se voglia approfondire quanto esposto*» e, ancora, «*se intenda intervenire con opportune misure, anche con riguardo all'esercizio dei propri poteri ispettivi previsti dalla legge, per verificare l'esistenza di eventuali irregolarità nella gestione degli uffici giudiziari coinvolti anche con riferimento alle procedure previste dal codice rosso in caso di tutela di vittime di violenza di genere*».

In proposito è possibile riferire che, in base alle relazioni trasmesse dal Presidente della Corte d'Appello di Trieste, dal Presidente del Tribunale di Udine e dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, la vicenda oggetto dell'interrogazione ha originato una moltitudine di procedimenti penali, plurime

essendo state le denunce presentate dalla vicina di casa del T.C. e dalla sorella della stessa per condotte di *stalking* (art. 612 bis c.p.), aspersione di glifosato in quantità di molto superiori ai limiti legali (art. 674 c.p.), danneggiamento delle piante della querelante (art. 635 c.p.), abusiva introduzione nel giardino (art. 614 c.p.), false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali (art. 495 c.p.) e lesioni personali asseritamente consistite nell'aver causato, con le suddette condotte di aspersione di glifosato, l'insorgere di una neoplasia ai danni di una delle sorelle (artt. 582 e 583 c.p.). Di questi procedimenti soltanto due si sono conclusi con l'accertamento della responsabilità dell'imputato, e in particolare quello relativo ad un episodio di abusiva introduzione nel giardino della querelante e quello concernente un episodio di danneggiamento di piante, fiori, erba e arbusti siti nel giardino mediante spruzzo del suddetto diserbante. Gli altri procedimenti si sono invece tutti conclusi con decreti di archiviazione, emessi all'esito di articolate indagini, consistite in assunzioni a sommarie informazioni delle persone informate sui fatti, perquisizioni personali e domiciliari, sopralluoghi ed accertamenti tecnici sul terreno, visione di materiale fotografico e video prodotto dalla persona offesa, consulenza medico-legale ed interrogatorio dell'indagato.

Peraltro, anche in merito all'invito rivolto dalla Procura alla querelante a trasferirsi in una struttura protetta o in altro luogo non conosciuto dall'indagato, come evidenziato nelle suddette relazioni si è trattato di un'iniziativa assunta in conformità alla prassi seguita per tutti i casi ricompresi nella materia in cui opera il cd. "Codice Rosso", e che perciò muove da una valutazione di presunto grave pericolo per l'incolumità personale del denunciante compiuta in base alle mere dichiarazioni della persona offesa e, dunque, anticipatamente rispetto all'esperimento di qualsivoglia attività investigativa, in modo da garantire sin da subito una forma di protezione in attesa degli esiti dell'indagine.

Dal minuzioso resoconto trasmesso dalle predette autorità emerge, dunque, l'assoluta linearità e legittimità dell'agire dei vari uffici giudiziari coinvolti a diverso titolo nella complessa vicenda giudiziaria, i quali hanno adottato le loro decisioni sulla

base degli elementi raccolti dagli organi investigativi, delle dichiarazioni dei testimoni, delle indagini chimiche del terreno e della consulenza medico-legale.

In tutti i procedimenti risultano essere state svolte pertinenti indagini tecniche e si è sempre vagliata, fino in sede di reclamo, la possibilità di svolgerne ulteriori. Nessun provvedimento risulta essere stato emesso senza approfondimento delle questioni sottoposte all'esame dell'autorità.

Peraltro, proprio il riferimento contenuto nell'interrogazione a due condanne riportate dall'indagato dimostra che l'esame della vicenda che ha coinvolto le persone offese è stato sempre puntuale, attento e mai preconcetto, orientato a una equanime amministrazione della giustizia, anche in termini di mezzi investigativi impiegati per conseguire i risultati possibili.

Non si ravvisano, quindi, margini per iniziative e/o censure di carattere disciplinare a carico dei magistrati occupatisi della vicenda oggetto dell'interrogazione, non rilevandosi alcuna anomalia nel loro operato. Del resto, come noto, i piani della correttezza dell'operato dei magistrati e della loro soggezione alla responsabilità disciplinare sono assolutamente autonomi e non interferenti l'uno con l'altro, ai fini disciplinari venendo in rilievo non già il "segno" della decisione ma il metodo, lo stile con cui il magistrato si accinge a compiere gli atti del suo ministero, dimostrando leggerezza, macroscopica superficialità, negligenza nello studio del procedimento, nel reperimento dei riferimenti normativi e nel riscontro dei precedenti giurisprudenziali.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)